



STATUTO

**AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. L'Ambito Territoriale di Caccia della Città Metropolitana di Napoli, di seguito nominato A.T.C. o ATC, è individuato dal piano faunistico venatorio provinciale ai sensi della L.R. 9 agosto 2012, n. 26, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania*", e ss.mm.

2. L'ATC è una struttura associativa di diritto privato senza fini di lucro, che esercita, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza, compiti di rilevanza pubblicistica connessi alla tutela e alla gestione della fauna selvatica nel territorio di competenza, coerentemente con gli obiettivi stabiliti nel Piano Faunistico Venatorio della Campania. Esso è dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti delle disponibilità del bilancio e di quelli stabiliti dagli atti programmatici e amministrativi della Regione Campania.

Art. 2

Funzioni e compiti

1. Ai fini di una corretta gestione del territorio e della fauna selvatica, della tutela delle produzioni agricole, della valorizzazione e ricomposizione di habitat idonei al mantenimento e all'incremento delle popolazioni della fauna selvatica all'interno del territorio di propria competenza, ed esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente, nonché le attività che si rendano comunque necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 3

Sede, territorio di competenza e durata

1. L'ATC ha sede presso la Regione Campania – Isola A6 Palazzo della Giunta Regionale della Campania, Piano 15, stanza 24.
2. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
3. Il territorio di competenza comprende i Comuni della città metropolitana di Napoli.
4. L'ATC ha durata illimitata.

TITOLO II

ORGANI DELL'ATC NAPOLI

Art. 4 Organi sociali

1. Sono organi dell'A.T.C.:
 - a. il Presidente;
 - b. il Comitato di Gestione (C.d.G);
 - c. il Comitato Esecutivo (C.E.);
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. il Vicepresidente;
 - f. il Direttore del C.d.G.
2. L'A.T.C. può provvedere, altresì, alla nomina di uno o più Vicepresidenti, scelti tra i componenti del CdG.

Art. 5

Funzioni e compiti del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell'ATC. Egli coordina e guida l'attività dell'ATC, assicura l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali e promuove ogni iniziativa utile al conseguimento delle finalità istituzionali.
2. È eletto dal Comitato di Gestione nella prima seduta di insediamento, con la presenza almeno della metà più uno dei componenti (ovvero 10) ed è scelto fra i suoi componenti.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente:
 - a. può nominare, tra i componenti il C.d.G, un verbalizzante delle riunioni in assenza del dipendente della Regione Campania nominato dal dirigente responsabile del S.T.P. di Napoli;
 - b. nomina il Direttore del C.d.G. tra i componenti del C.d.G., che presiede;

- c. invia l'ordine del giorno per la convocazione del C.d.G. al Direttore del C.d.G.;
- d. adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal C.d.G.;
- e. convoca e presiede le riunioni del Comitato di Gestione e del Comitato Esecutivo e sottoscrive gli atti approvati;
- f. in caso di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Comitato di Gestione o del Comitato Esecutivo, con efficacia immediata, che dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato di Gestione nella prima seduta utile;
- g. vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attività generale dell'A.T.C., assumendo gli atti di competenza;
- h. è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'ATC; cura l'esecuzione dei deliberati del Comitato di gestione e del Comitato Esecutivo e coordina le attività dell'ATC;
- i. rappresenta l'ATC di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati, salvo abbia un legittimo impedimento derivato da un conflitto d'interessi;
- j. conferisce incarichi di consulenza e/o collaborazione nei limiti e con le modalità previste da eventuali linee guida regionali e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti;
- k. nomina il Comitato Esecutivo, conferendo ai componenti deleghe e supervisionandone l'operato;
- l. verifica i rimborsi delle spese chilometriche dei membri del Comitato di Gestione e del Comitato Esecutivo, previa istruttoria da parte del componente del Comitato Esecutivo delegato al bilancio, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e dei criteri di congruità;
- m. autorizza il pagamento dei rimborsi, previa validazione scritta dell'istruttoria a cura del delegato al bilancio, nel rispetto della disciplina sulla trasparenza e della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- n. nomina il Vicepresidente Vicario.

4. In caso di assenza o di impedimento permanente, ed in ogni caso nell'ipotesi di necessità ed urgenza, il Presidente è sostituito, nelle sue funzioni, da uno o più vicepresidenti o, in sua assenza o impedimento, dal componente anagraficamente più anziano del CdG.
5. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del presidente, il vicepresidente o, in sua assenza o impedimento, il membro più anziano di età del CdG deve riunire, entro il termine di 60 giorni, il Comitato medesimo, per provvedere alla nomina del nuovo Presidente.
6. Il presidente resta in carica 5 anni a partire dalla data della sua elezione per l'intera durata del comitato di gestione, e fino alla data di insediamento del nuovo presidente, nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali e non può essere sfiduciato e/o sostituito durante il mandato nel rispetto dell'art.9 del presente statuto.

Art. 6

Modalità di Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal CdG fra i suoi componenti nel corso della riunione di insediamento con le seguenti modalità:
 - a. il componente più anziano di età presiede la riunione per la elezione del Presidente e propone al CdG la nomina di un componente verbalizzante; dichiara valida la seduta, se presente la maggioranza dei componenti del CdG, proponendo anche le modalità di voto (palese o segreto);
 - b. è eletto Presidente il componente che consegue la maggioranza assoluta dei voti. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nella votazione di ballottaggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità si procederà a nuova votazione;
2. Il CdG su proposta del Presidente può provvedere alla elezione di n. 2 vicepresidenti, dei quali uno vicario, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Articolo 7

I Vicepresidenti

1. Il C.d.G. provvede alla nomina, su proposta del Presidente, di due Vicepresidenti a maggioranza semplice, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
2. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente.
3. Il Vicepresidente vicario indicato dal Presidente nella proposta al C.d.G., e partecipa di diritto al C.E., con deleghe specifiche, e lo sostituisce in caso di sua assenza, impedimento o vacanza della carica.

Art. 8

Il Direttore del Comitato di Gestione

1. Il Direttore del C.d.G. è nominato dal Presidente.
2. Il Direttore del Comitato di Gestione è indicato dal Presidente tra i componenti del CdG che lo ratifica. Svolge funzioni di supporto tecnico-amministrativo al Presidente, curando l'invio delle convocazioni, la redazione e la conservazione dei verbali e ogni attività di assistenza necessaria al buon funzionamento del Comitato. La convocazione del Comitato di Gestione avviene sulla base della data e dell'ordine del giorno stabiliti dal Presidente. Il Direttore provvede quindi a trasmettere formalmente la convocazione e la relativa documentazione ai componenti del CdG.

Art. 9

Il Comitato di Gestione

1. Il CdG resta in carica 5 anni, a far data dalle elezioni del Presidente e fino alla data di insediamento del nuovo comitato di gestione, ed è nominato con delibera di Giunta Regionale. Esso è composto da un massimo di diciannove rappresentanti nel rispetto delle proporzioni previste nell'articolo 14, comma 10, L. 157/1992, ed è così costituito

dagli atti regionali vigenti:

- a. Undici (11 – ovvero 4+7) sono nominati in rappresentanza di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale (4 componenti) e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute dal citato articolo 34 L. 157/1992 (7 componenti), se presenti in forma organizzata sul territorio, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione provinciale competente;
 - b. quattro (4) sono nominati in rappresentanza di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente, ed operanti nella provincia, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione provinciale competente;
 - c. due (2) sono nominati dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania e due (2) dal Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura.
2. Il C.d.G. elegge il Presidente, i Vicepresidenti ed il Collegio dei Revisori dei Conti e ratifica gli altri organi come descritto negli articoli di questo statuto.
 3. I componenti del C.d.G. restano in carica per un periodo di cinque anni, a far data dall'insediamento, ovvero elezione del Presidente.
 4. I componenti del C.d.G. decadono nei seguenti casi:
 - a. assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni del C.d.G. Non è considerato assente ingiustificato il membro del C.d.G. che comunica formalmente per iscritto la motivazione dell'impossibilità a partecipar per mezzo PEC, le cause dell'assenza, correlandole da idonea documentazione. Nel verbale relativo alla seduta si deve dare atto dell'avvenuta comunicazione;
 - b. La valutazione della sussistenza della giustificazione è rimessa al Presidente e ratificata dal Comitato di Gestione. La decadenza è dichiarata dal Comitato di Gestione con apposita deliberazione, trasmessa alla Regione Campania per la

sostituzione del componente.

- c. Sostituzione da parte dell'organizzazione o Associazione di riferimento con giusta motivazione comunicata alla Regione Campania e all'ATC che ne verifica la legittimità e la coerenza con le norme interne dell'ATC. La revoca deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione, specificando le ragioni di carattere disciplinare, organizzativo o deontologico che la determinano. L'ATC, ricevuta la comunicazione, provvede a valutarla con apposito provvedimento del Comitato di Gestione, dandone contestuale informazione alla Regione Campania per gli adempimenti di competenza e per l'eventuale sostituzione del rappresentante revocato nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto;
- d. I componenti del Comitato di Gestione decadono altresì in caso di:
- gravi e reiterati comportamenti contrari ai principi di correttezza e rispetto verso gli organi collegiali;
 - gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti interni;
 - comportamenti che arrechino danno, anche solo di immagine, all'ATC Napoli e ne compromettano il buon funzionamento.
- e. condanne per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria.
5. In caso di decesso, dimissioni o al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza sub comma 4 di un componente del C.d.G., il Presidente dell'ATC ne dà immediato avviso ai competenti Uffici della Giunta Regionale.
6. I componenti del C.d.G. che subentrano in corso di mandato restano in carica fino alla scadenza del Comitato stesso.
7. In caso di inerzia da parte del Comitato di Gestione, ovvero di mancata elezione del Presidente entro i termini stabiliti, la Regione Campania, ai sensi della normativa vigente, avvia le procedure di commissariamento dell'ATC. Tale intervento è disposto con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato competente, al fine di garantire la continuità amministrativa e gestionale dell'Ente, fino alla nomina del nuovo Comitato di Gestione.

Art. 10

Funzioni e compiti del Comitato di Gestione

1. Il C.d.G. è definito organo di indirizzo e di controllo dell'A.T.C. Napoli e nello specifico:
 - a. ha la funzione di indirizzo nei confronti degli altri organi esecutivi e gestionali dell'A.T.C. (C.E. e Presidente);
 - b. ha la competenza sull'adozione degli atti fondamentali in materia normativa, finanziaria (approva le delibere relative ai bilanci e alle alienazioni, proposte dal presidente e redatte dal C.E.), di programmazione (approva la relazione programmatica del Presidente) e di assetto del territorio necessarie per i vari ambiti di intervento;
 - c. ha la funzione di controllo sull'operato degli organi esecutivi, istituendo commissioni di controllo;
 - d. può istituire commissioni di controllo su specifiche attività;
 - e. ratifica i componenti del C.E.;
 - f. approva le convenzioni e dei protocolli di rilievo istituzionale con enti pubblici e privati proposte dal C.E. e sottoscritte dal Presidente;
 - g. approva i piani faunistico-ambientali e di gestione del territorio promossi dal C.E.
 - h. determina le quote e i contributi, nei limiti fissati dalla Regione Campania.
 - i. i suoi componenti possono presentare interrogazioni ai componenti del C.E. che verranno discusse entro trenta giorni nella successiva riunione del CdG oppure risposte per iscritto;
 - j. Il Comitato di Gestione, avvalendosi del Comitato Esecutivo, cura la predisposizione degli studi e delle indagini tecniche necessari alla verifica della superficie agro-silvo-pastorale (ASP) e della capacità faunistica dell'Ambito Territoriale di Caccia, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalla normativa regionale vigente e dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR). A tal fine vengono effettuati censimenti e monitoraggi della fauna stanziale e migratoria, valutazioni sull'adeguatezza degli habitat e delle misure di miglioramento ambientale, nonché la verifica dei criteri di rispetto della densità

venatoria programmata fissata dalla Regione Campania. Sulla base di tali risultanze, il Comitato di Gestione può deliberare l'ampliamento del numero di cacciatori ammissibili nell'ATC, qualora sia accertata una maggiore disponibilità di fauna selvatica e siano soddisfatte le domande di ammissione dei residenti venatori nel rispetto dei criteri di ammissibilità stabiliti dalla legge regionale.

- k. può istituire un Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, composto dal Presidente e da un massimo di altri due membri del Comitato medesimo indicati dal Presidente. La nomina di questi ultimi è effettuata tramite elezione a maggioranza semplice da parte del C.d.G.
- l. ratifica gli atti di urgenza adottati dal Presidente.

Art. 11

Convocazione e sedute del Comitato di Gestione

1. Il Presidente richiede al Direttore del C.d.G. la convocazione del C.d.G. tutte le volte che lo ritiene necessario, comunque almeno una volta ogni tre mesi, o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti del C.d.G.
2. La convocazione deve contenere sempre l'ordine del giorno della riunione (compresa l'approvazione dei verbali della riunione precedente), la data, l'ora, la sede e le eventuali modalità di svolgimento. La convocazione deve essere inviata, tramite indirizzo di posta elettronica certificata e/o ordinaria, almeno sette giorni prima della data fissata. In caso di convocazioni urgenti il termine è ridotto a 24 ore ed è consentita anche la comunicazione con messaggistica istantanea (SMS, Whatsapp, Telegram, etc.).
3. Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza della metà dei membri nominati mentre, in seconda convocazione, quella di almeno $\frac{1}{3}$ dei membri (ossia sette) ed è presieduto dal Direttore che ne regola gli interventi e coadiuvato dal Presidente;
4. Ad ogni inizio seduta è consentito a ciascun componente del CdG proporre modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno della riunione, che saranno discusse se accettate dalla

maggioranza dei presenti.

5. La convocazione è resa nota anche mediante pubblicazione sul sito web dell'ATC almeno cinque giorni prima. in caso di convocazioni di urgenza, la pubblicazione sul sito web verrà effettuata entro le 24 ore precedenti la convocazione.

6. Alle sedute partecipa, con funzioni di Segretario, un dipendente della Regione Campania individuato con deliberazione di Giunta. Il segretario non è computato tra i componenti del CdG e può svolgere compiti di assistenza tecnica e amministrativa.

7. Tutte le sedute e le deliberazioni del CdG devono essere verbalizzate, numerate, archiviate e pubblicate sul sito web dell'ATC entro i trenta giorni successivi.

Art. 12

Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato esecutivo cura l'attuazione delle decisioni del Comitato di Gestione e adotta, in autonomia, le deliberazioni necessarie alla gestione ordinaria e corrente, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle linee di indirizzo del Comitato di Gestione. È composto dal Presidente e da sette (7) componenti, nominati dal Presidente e ratificati dal Comitato di Gestione:

- quattro (4) membri con diritto di voto, ossia, il Presidente, che lo convoca e lo presiede, il Vicepresidente Vicario e due (2) nominati dal Presidente, con specifiche deleghe;
- quattro (4) membri senza diritto di voto, ossia il Direttore del Comitato di Gestione e 3 Esperti.

2. All'inizio di ogni seduta del C.E. il presidente nomina un segretario verbalizzante tra i componenti.

3. Il comitato vota ogni delibera a maggioranza semplice, in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

4. La seduta non è valida se il Presidente o il vicepresidente vicario sono assenti.

5. La seduta è valida con la presenza di almeno tre componenti con diritto di voto.

Art. 13

Compiti e funzioni del Comitato Esecutivo

1. Il C.E. decide in ordine all'acquisizione di beni e servizi nei limiti e con le modalità previste da eventuali linee guida regionali e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti.
2. Il C.E. pubblicizza e promuove l'attività dell'ATC e le sue finalità, garantisce l'informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza attraverso il sito web, i profili social ed i sistemi di messaggistica istantanea;
3. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 157/1992, dalla normativa regionale e del relativo regolamento di attuazione, l'Esecutivo di Gestione:
 - a. Gestisce in ordine all'accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della normativa regionale vigente in materia;
 - b. promuove, in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi, gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
 - c. cura la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l'incremento della fauna selvatica;
 - d. predispone i piani di ripopolamento, gli interventi ambientali ed intraprende azioni per l'incremento del patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi;
 - e. Approva e predispone gli atti per la partecipazione a finanziamenti regionali e nazionali per perseguire gli scopi statutari;
 - f. Predispone e propone Convenzioni con altri enti per perseguire gli scopi statutari dal CdG;
 - g. Predispone e Propone al CdG l'istituzione e la modifica degli istituti faunistici pubblici sul proprio territorio di competenza;
 - h. collabora con gli enti locali per tutte le azioni legate alla gestione faunistico ambientale

del territorio;

- i. prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possono essere previste forme adeguate di riconoscimento;
- j. provvede ad adottare un'adeguata copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell'ATC;
- k. mette in atto tutte le prescrizioni e le disposizioni previste dal regolamento regionale per la gestione degli ungulati;
- l. può costituire e nominare le commissioni composte da membri del comitato stesso, alle quali possono partecipare soggetti esterni dotati di specifiche competenze, per lo svolgimento dei lavori del comitato, propedeutiche alle attività decisionali. I membri di tali commissioni non percepiscono alcun gettone ed hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio per raggiungere la sede dell'ATC;
- m. può organizzare, al proprio interno, i lavori istruttori sugli argomenti oggetto di attività, in particolare su organizzazione e affari generali, fauna e istituti Pubblici, ungulati nelle varie forme di caccia, sui danni alle colture, problematiche ambientali;
- n. svolge altresì tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attribuiscono ad altri organi e può delegare ai propri componenti l'esecuzione di specifiche attività.

Art. 14

Rimborso Spese

1. Ai componenti del Comitato di Gestione (C.d.G.), dell'esecutivo di Gestione (E.G.) e del Collegio dei Revisori saranno riconosciuti rimborsi spese per il viaggio, in relazione alla partecipazione ad attività istituzionali dell'A.T.C., nel rispetto delle normative vigenti.
2. Per l'utilizzo di autovetture private, sono ammessi i rimborsi per le spese di pedaggio autostradale, parcheggio, e indennità chilometrica, come previsto dalla normativa in

materia di rimborsi per le trasferte.

3. L'indennità chilometrica per l'utilizzo di veicoli privati è calcolata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 164 del TUIR, e in base al Decreto Ministeriale del 2 gennaio 2015, che stabilisce i rimborsi per le trasferte effettuate con mezzi propri. L'indennità sarà determinata in base alle tabelle ACI, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e sarà calcolata in base ai costi medi del carburante e della manutenzione del veicolo, come stabilito dalle tabelle stesse.

4. Il Presidente e i componenti del Comitato (delegati dal Presidente), rappresentando l'ATC possono partecipare a manifestazioni e/o incontri, pubbliche e private anche di altri enti o organizzazioni, utilizzando all'uopo, giusta adeguata rendicontazione, le risorse economiche dell'ATC. Essi hanno in ogni caso diritto ad un rimborso per le spese sostenute, compreso vitto e alloggio.

5. I rimborsi saranno riconosciuti previa documentazione giustificativa, presentabile ogni trenta giorni e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da un massimo di tre componenti, è nominato dal CdG su proposta del Presidente, e rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il CdG e, comunque, fino alla nomina del successivo Comitato.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge i seguenti compiti:

- a. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ATC agendo a tal fine sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria;
- b. redige una relazione dettagliata sugli aspetti finanziari, amministrativi e tecnici delle attività svolte, a supporto del bilancio consuntivo;
- c. redige un'analogha relazione di cui al precedente punto sub b) quale supporto del bilancio preventivo;
- d. collabora con il CE, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti;

- e. vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20 del D.Lgs 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della L. 31 dicembre 2009, n. 196;
- f. può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni, controlli e può richiedere notizie sulle operazioni svolte;
- g. può assistere alle riunioni del CdG e del CE.

Art. 16

Diritti e doveri dei cacciatori

1. Tutti i cacciatori iscritti all'ATC hanno diritto a:
 - a. partecipare alle attività promosse dall'ATC;
 - b. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ATC nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti.
2. Tutti i cacciatori iscritti all'ATC sono obbligati a:
 - a. osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi in applicazione del presente Statuto;
 - b. mantenere un comportamento degno e coerente con gli scopi e i valori dell'ATC, richiamati nel presente Statuto;
 - c. partecipare, in base alle proprie possibilità, alle attività dell'ATC.

TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17
Personale

1. In ottemperanza al regolamento regionale della Campania, il C.d.G. non può instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato. Esso può, tuttavia, avvalersi, su proposta del Presidente, di personale distaccato da enti pubblici ovvero di forme di collaborazione attivate tramite convenzioni occasionali della durata massima di 12 mesi.
2. Il personale distaccato o collaboratore opera sotto la direzione funzionale del Presidente dell'A.T.C.

Art. 18
Patrimonio dell'ATC

1. Il patrimonio dell'ATC è costituito:
 - a. dalle quote versate dai cacciatori iscritti all'ATC;
 - b. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ATC o che potranno essere acquistati;
 - c. dai contributi, dalle erogazioni, dai lasciti e dalle donazioni di enti e soggetti, pubblici e privati;
 - d. da entrate derivanti dallo svolgimento delle funzioni;
 - e. dai rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. dagli eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.
2. Tutte le entrate sono destinate alla realizzazione delle finalità dell'ATC.
3. L'ATC, per le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Campania per lo svolgimento di attività istituzionali, trasmette agli uffici regionali competenti le relative rendicontazioni (report tecnici e finanziari).

Art. 19

Bilanci di Esercizio

1. Il CE redige il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il rendiconto delle spese dell'ATC.
2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare ed ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Entro il 31 Dicembre di ogni anno il CdG approva il bilancio preventivo dell'anno in corso ed il bilancio consuntivo entro il 31 Marzo dell'anno successivo.
4. Entro 30 giorni dall'approvazione dei predetti bilanci il CdG ne trasmette copia agli uffici competenti della Regione Campania, in uno alle relazioni illustrative e alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. Contestualmente provvede alla pubblicazione sul proprio sito web.

Art. 20

Il Bilancio di Previsione

1. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione illustrativa e consta di:
 - a. uno stato di previsione delle entrate;
 - b. uno stato di previsione delle spese;
 - c. un quadro generale riassuntivo.
2. Nel bilancio di previsione il totale delle spese non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione.

Art. 21

Il bilancio Consuntivo

1. Il bilancio consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e le uscite.

Art. 22

Il rendiconto delle spese

1. Il rendiconto delle spese è composto dalla situazione economico-amministrativa e dal conto generale del patrimonio. La situazione economico-amministrativa pone in evidenza:
 - a. i conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli introiti ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno, in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - b. l'eventuale avanzo di amministrazione;
 - c. l'eventuale conto economico fiscale, qualora l'amministrazione ponga in essere una gestione commerciale.
2. Il conto generale del patrimonio in termini di valori aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, deve contenere:
 - a. le attività e le passività finanziarie;
 - b. i beni mobili ed immobili;
 - c. ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

TITOLO IV
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 23

Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento dell'ATC per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, escludendo qualsiasi rimborso agli iscritti.
3. In caso di eventuale accorpamento di ATC il patrimonio entrerà a far parte della nuova figura.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24

Incompatibilità

1. Coloro che ricoprono la carica di Presidente o di componente del CdG non possono instaurare con l'ATC alcun rapporto contrattuale di natura economica connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali.

Art. 25

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto è approvato dal CdG, su proposta del Presidente, in occasione della prima seduta utile e, una volta approvato, è inviato alla Regione Campania e pubblicato sul sito web dell'ATC entro i termini previsti.

2. La decorrenza dei termini di cui all'art. 5 comma 6 e art.9 comma 1 è a partire dalla pubblicazione del seguente statuto sul portale trasparenza del sito dell'ATC Città Metropolitana di Napoli al seguente link : www.atcnapoli.it/albo-pretorio-online-dellatc-di-napoli/

3. Il Presidente ed il Comitato di Gestione, restano in carica fino alla data del nuovo insediamento a mezzo di Delibera di Giunta Regionale, ed entro 15 giorni dal nuovo insediamento i due organi consegneranno una relazione di fine mandato contenenti le attività svolte dall'ATC Napoli, che dovrà essere ratificata con delibera nel primo consiglio di Comitato di Gestione.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e, ove applicabili, le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile.